

- (12) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per riesaminare la composizione dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti attualmente autorizzati sul loro territorio al fine di valutare se contengano coformulanti inclusi nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 e di revocare o modificare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti contenenti tali coformulanti.
- (13) Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari o i coadiuvanti contenenti un coformulante incluso nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009, se gli Stati membri concedono un periodo di tolleranza conformemente, rispettivamente, all'articolo 46 di tale regolamento o alle disposizioni nazionali relative all'autorizzazione dei coadiuvanti, tale periodo dovrebbe scadere, per la vendita e la distribuzione, al più tardi tre mesi dopo la data di modifica o revoca di tali autorizzazioni e per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso dopo ulteriori nove mesi.
- (14) I coformulanti da inserire nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 possono essere presenti sotto forma di impurezze non intenzionali in altri coformulanti, che sono pertanto accettabili per l'uso nei prodotti fitosanitari o nei coadiuvanti. Di conseguenza, per essere considerata un'impurezza non intenzionale accettabile la concentrazione individuale dei coformulanti inaccettabili nel prodotto fitosanitario o nel coadiuvante finito dovrebbe essere inferiore allo 0,1 % peso/peso (p/p) o inferiore a un limite di concentrazione specifico relativo alle proprietà CMR (cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione), se stabilito nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per il coformulante inaccettabile a un livello inferiore allo 0,1 % peso/peso (p/p), a meno che non sia previsto un limite differente a causa delle limitazioni tecniche dei pertinenti metodi analitici.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno concesso autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti coformulanti inclusi nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal presente regolamento, modificano o revocano tali autorizzazioni appena possibile e comunque entro il 24 marzo 2023.

Articolo 3

Gli Stati membri non autorizzano l'immissione sul mercato o l'uso di coadiuvanti contenenti coformulanti inclusi nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal presente regolamento.

Gli Stati membri che hanno autorizzato coadiuvanti contenenti coformulanti inclusi nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1107/2009, modificato dal presente regolamento, modificano o revocano tali autorizzazioni appena possibile e comunque entro il 24 marzo 2023.

Articolo 4

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri conformemente all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 o alle disposizioni nazionali relative all'autorizzazione dei coadiuvanti è il più breve possibile e scade, per la vendita e la distribuzione, al più tardi 3 mesi dopo la data di modifica o revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3 e per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso, dopo ulteriori 9 mesi.

